



Ai Responsabili Centri di  
Riabilitazione ex art. 26 L. 833/78  
e Ambulatori di Terapia Fisica ex  
art. 44 L. 833/78  
Alle Associazioni di Categoria  
p.c. al Direttore Sanitario

**OGGETTO: monitoraggio prestazioni al 31/05/2023**

Si trasmette prospetto del consumo dei limiti di prestazioni al 31/05/2023.

I limiti di spesa 2023 indicati per l'art. 26 sono quelli calcolati in base agli incrementi tariffari stabiliti dalla DGRC n. 532 del 30/11/2021, attribuendo a ciascuna struttura in quota parte l'incremento del tetto globale di macroarea secondo la ripartizione, contenuta nella predetta delibera, per setting riabilitativi.

Tali tetti sono stati formalizzati con la delibera aziendale n. 1866 del 28/10/22 per le due annualità 2022 e 2023, ai sensi della recente DGRC n. 349 del 7/7/2022 e sono identici a quelli già determinati per l'anno 2021 con la delibera n. 1847 del 31/12/2021.

Si ricorda che, ai sensi della DGRC n. 532 del 30/11/2021, alle strutture va liquidato in acconto il 95% del fatturato mensile.

Si tenga conto, comunque, che il consumo mensile del tetto di spesa è calcolato sul 95% del tetto globale di struttura dal 01/01 al 30/11 dell'anno in corso, mentre il 5% è riservato alle prestazioni da rendere nel mese di dicembre.

I tetti di struttura per l'attività ex art. 44 sono quelli di cui alla delibera aziendale n.1469 del 8/8/2022, confermati per l'anno 2023, in attesa delle relative determinazioni regionali, con la delibera aziendale n. 183 del 7/2/2023; il consumo, sempre in osservanza alla predetta delibera regionale e ai contratti predisposti, è relativo al 95% del tetto utilizzabile entro il 30/11/2023, mentre il 5% resta accantonato per la remunerazione delle prestazioni relative al mese di dicembre 2023.


Si ricorda che gli importi liquidabili in acconto sono pari al massimo al 90% del 12° del tetto annuale, con una tolleranza del 30% (da recuperare lo sfioramento entro i tre mesi successivi e, comunque, entro il 31 dicembre), pertanto se l'importo contabilizzato (in base al file C) è uguale o inferiore al 12° del tetto + 30%, l'importo liquidabile è pari al 90% dell'importo contabilizzato; mentre se l'importo contabilizzato (in base al file C) è superiore al 12° del tetto + 30%, l'importo liquidabile dovrà essere pari al 90% del 12° del tetto + 30%.

**Per tutti i centri ed ambulatori di FKT che hanno aderito al programma “La Campania Riparte” di cui al DCA n. 83/2020, si fa presente che gli importi liquidati al 60 e 40% come da allegato 2 dello stesso Decreto Dirigenziale n. 83/2020 e non corrispondenti a prestazioni effettivamente erogate, vanno considerati quali acconti e saranno oggetto di recupero per effetto del Decreto Legislativo n. 19 maggio 2020 n. 34 convertito in legge 17 luglio 2020 n. 77 e s.m.i., come peraltro stabilito dalla recente delibera aziendale n. 84 del 20/1/2023, a cui si rimanda per i conseguenziali provvedimenti.**

Si ribadisce a riguardo che la normativa ed i contratti escludono, come per gli altri anni, la possibilità di remunerare prestazioni eccedenti rispetto ai tetti assegnati, per cui si invitano i centri al rispetto dei limiti stabiliti e i Distretti alla richiesta di note di credito per gli importi eccedenti.

Le prestazioni rese oltre i tetti di struttura, infatti, saranno recuperate in ottemperanza alla DGRC n. 531/2021, in quanto oggetto dei contratti integrativi previsti da quest'ultima.

Il Dirigente Analista  
dott. Maurizio Cartalemi



Il direttore UOC  
dott. Nicola Abbamondi

